

ramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335 ha disposto che le pensioni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidita' liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995;

- l'art. 2, comma 14, in materia di integrazioni al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati, ai fini dell'integrazione stessa è elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n.388 del 20-26 luglio 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.23, 1^ serie speciale, del 2 agosto 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria;
- l'art. 4 del decreto legge 3 giugno 1996, n.300, reiterato con decreto legge 2 agosto 1996, n. 404, reiterato con decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, in materia di interventi a sostegno del reddito.

Il comma 29 dell'articolo in parola stabilisce che nel caso in cui, a seguito di procedure di modalità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione

guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il sessanta per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'art.2 del decreto legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione;

- il comma 30 dell'art. 4 stabilisce che l'ENI S.p.A. è responsabile in solido del pagamento di quanto è dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'art. 9-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. In tale caso l'ENI S.p.A. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quello di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
- In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e n.240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n.662 che, all'articolo 1, comma 181, così come risulta modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 maggio 1997 n.140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha stabilito che il

pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n.662/1996, nel testo modificato dall'articolo 3 bis della legge n.140/97, ha disposto che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è stata effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non hanno concorso nè gli interessi legali nè la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualità sono stati corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento.

Ha trovato altresì applicazione il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua applicazione avvenuta lo stesso 3 novembre.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si e' proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', con decorrenza successiva al 2 novembre

1997, e quindi aventi decorrenza dal 1 dicembre 1997 e fino all'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianita' non e' stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 hanno conseguito la pensione di anzianita' con la decorrenza di legge sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si collochi a partire dal 1 dicembre 1997.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

relgas

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI
DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO
STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

RENDICONTO DELL' ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1997 del Fondo Esattoriali presenta un avanzo economico di esercizio di 29.267 milioni.

Il movimento dell'anno dei fondi di riserva si riassume in una assegnazione complessiva di 57.719 milioni di cui 6.841 milioni quale avanzo dell'assicurazione temporanea di gruppo.

L'assegnazione a favore del Fondo speciale di riserva previsto dall'articolo 1 della legge n.587/1971 (gestione integrativa) è risultata pari a 6.843 milioni, mentre l'assegnazione a favore del Fondo speciale di riserva previsto dall'articolo 17 della stessa legge (gestione delle prestazioni di capitale) è risultata pari a 50.876 milioni.

Il conseguente risultato netto positivo di esercizio ammonta a 86.986 milioni.

Per effetto di tale risultato il patrimonio netto al 31 dicembre 1997 ascende a 1.838.080 milioni di cui 774.157 milioni relativi ai fondi di riserva e 1.063.923 milioni all'avanzo patrimoniale.

Nella tabella che segue si riportano le risultanze dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA
1993	215.508	49.113	166.395	1.138.489
1994	243.163	38.201	204.962	1.343.451
1995	296.498	60.019	236.480	1.579.931
1996	223.252	52.089	171.163	1.751.094
1997	198.949	111.963	86.986	1.838.080

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1997 affrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1996;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle varie poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	1996	Originario	Aggiornato	1997
	(in milioni di lire)			
1 PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Riserve legali.....	172.449	675.316	716.438	716.438
Avanzo patrimoniale.....	1.407.482	998.986	1.034.656	1.034.656
	1.579.931	1.674.302	1.751.094	1.751.094
2 ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti....	115.049	98.936	100.847	112.894
Quote di partecipazione degli iscritti.....	1.388	1.200	1.726	2.284
Redditi e proventi patrimoniali.....	106.175	47.385	78.447	83.103
Poste correttive e compensative di uscite.....	58	120	120	149
Trasferimento dalla GIAS.....	28	0	29	20
Entrate non classificabili in altre voci.....	478	143	473	433
Canone d'uso netto degli immobili strumentali edibili ad uffici.....	27	26	25	22
Trasferimento da altre gestioni dell'INPS.....	0	0	0	4
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	3.587	11	5
Recupero oneri tributari.....	3	0	0	0
Prelevi da riserve tecniche e fondi vari.....	46	32	33	33
Prelevi da accantonamenti e fondi vari.....	0	0	0	2
	223.252	151.429	181.711	198.949
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	44.449	60.105	72.176	102.450
Trasferimenti passivi.....	647	531	531	577
Spese di amministrazione.....	5.945	6.038	5.972	5.345
Oneri finanziari.....	142	46	157	17
Poste correttive e compensative di entrate.....	155	347	347	543
Uscite non classificabili in altre voci.....	17	11	16	13
Perdita su quota partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	0	0	1.754	1.070
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	4	0	0	3
Trasferimento ad altre gestioni dell'INPS.....	6	10	10	11
Oneri tributari.....	721	877	301	1.930
Svalutazione e deprezzamenti.....	3	0	0	4
	52.089	67.965	81.264	111.963
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Assegnazione alle riserve legali.....	543.989	28.116	33.511	57.719
Avanzo.....	45.065	55.348	66.937	30.440
Disavanzo.....	417.891	0	0	1.173
	171.163	83.464	100.448	86.986
5 PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Riserve legali.....	716.438	703.432	749.949	774.157
Avanzo patrimoniale.....	1.034.656	1.054.334	1.101.593	1.063.923
	1.751.094	1.757.766	1.851.542	1.838.080

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1997, si forniscono, per le poste maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Ammontano nel complesso a 112.894 milioni e si riferiscono quasi esclusivamente al gettito derivante dalle aliquote contributive vigenti (112.835 milioni).

Quest'ultimo importo, come risulta analizzato nell'allegato n.1, riguarda per 44.987 milioni la gestione del trattamento integrativo (1996: 44.242 milioni) e per 67.848 milioni la gestione delle prestazioni di capitale (1996: 70.796 milioni).

I contributi della Gestione delle prestazioni di capitale rispetto all'esercizio precedente presentano una leggera flessione connessa alle ripercussioni in materia di variazione di aliquota registrate nel corso del 1996.

Completano la voce in esame i valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 336/1970 che ammontano complessivamente a 59 milioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in 2.284 milioni si riferiscono alla quota relativa al recupero sull'indennità di fine rapporto del contributo aggiuntivo di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Ammontano a complessivi 83.103 milioni; sono rappresentati per la quasi totalità dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo il cui ammontare risente del versamento all'erario, a titolo di anticipo di imposta sui trattamenti di fine rapporto disciplinato dall'art. 3, commi da

211 a 213, della legge 662/96, sostituito dall'art.2 della legge 140/97, quantificato per l'anno 1997 in 35.361 milioni. Come si evince dai prospetti che seguono, la maggior parte delle disponibilità è stata utilizzata dall'Ente per anticipazioni alle gestioni deficitarie la cui quasi totalità ha corrisposto interessi calcolati al tasso del 5,429 per cento.

Tale tasso, fissato con deliberazione n.470 del 21 aprile 1998 dal Consiglio di Amministrazione, è stato determinato secondo i criteri previsti dall'art.34 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS. Risulta commisurato al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di stato.

Nei prospetti che seguono vengono indicati i capitali disponibili, suddivisi per tipo d'impiego, nonché i redditi e i saggi di remunerazione.

GESTIONE PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
-Disponibilità utilizzate nei c/c bancari	12.536.858.000	540.825.000	4,31%
-Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie..	302.169.232.000	16.563.866.000	5,48%
-altri impieghi.....	4.692.101.000	297.942.000	6,35%
sub totale.....	319.398.191.000	17.402.633.000	5,45%
-impieghi mobi.ri, immob..	8.307.258.000	-62.883.600	
totale.....	327.705.449.000	17.339.749.400	5,29%

GESTIONE PER LE PRESTAZIONI DI CAPITALE

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
-Disponibilità utilizzate nei c/c bancari	200.778.547.000	8.661.341.000	4,31%
-Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie..	944.961.236.000	51.799.487.000	5,48%
-altri impieghi.....	75.144.284.000	4.771.560.000	6,35%
sub totale.....	1.220.884.067.000	65.232.388.000	5,34%
-impieghi mobi.ri, immob..	133.041.248.000	-1.007.084.700	
totale.....	1.353.925.315.000	64.225.303.300	4,74%

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a complessivi 433 milioni; attengono, prevalentemente, come risulta nell'allegato n. 2, a somme aggiuntive per ritardato versamento di contributi.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano nel complesso a 102.450 milioni con una variazione in più rispetto al 1996 di 58.001 milioni dovuta all'aumento sia degli oneri pensionistici, sia degli oneri relativi alle prestazioni di capitale.

Esse attengono:

- per 17.443 milioni a prestazioni pensionistiche; (nel 1996: 5.202 milioni);
- per 80.914 milioni a prestazioni di capitale (nel 1996: 35.888 milioni);
- per 4.093 milioni ad altre prestazioni fra le quali l'indennità "una tantum" a favore di ex iscritti prevista all'art. 32 della legge n. 377/1958 (nel 1996: 3.359 milioni).

L'aumento degli oneri relativi al trattamento integrativo, è dovuto in parte all'adeguamento a titolo di perequazione automatica, registrato nella misura del 3,9 per cento, e in parte agli effetti derivanti dalla liquidazione di un congruo numero di pensioni di vecchiaia con funzione sostitutiva.

Relativamente alla gestione delle prestazioni di capitale l'onere di 80.914 milioni si riferisce quasi per intero alle indennità di fine rapporto che sono state liquidate nell'anno il cui ammontare (79.939 milioni) risente del massiccio esodo di personale registrato nell'anno nonché delle numerose richieste di anticipazioni di indennità di fine rapporto evase nel contempo.

Nei prospetti che seguono sono esposti per gli anni 1996 e 1997 i dati relativi al numero e all'importo delle pensioni liquidate e vigenti alla fine di ciascun anno, con l'indicazione dei relativi importi medi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1996 • 1997

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO
		A carico del FONDO	Nel COMPLESSO	
1996) Vecchiaia	184	3.570.439.210	8.598.356.910	46.730.000
(Invalidità	16	8.870.030	584.315.030	36.520.000
) Superstiti	219	74.752.990	4.669.851.090	21.324.000
Complesso	419	3.654.062.230	13.852.523.030	33.061.000
1997) Vecchiaia	326	5.858.530.405	17.849.755.105	54.753.850
(Invalidità	20	47.576.620	887.121.170	44.356.059
) Superstiti	215	75.250.000	4.657.212.825	21.661.455
Complesso	561	5.981.357.025	23.394.089.100	41.700.694

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1996 • 1997

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO
		A carico del FONDO	Nel COMPLESSO	
1996) Vecchiaia	5.432	15.343.266.480	215.213.201.580	39.619.500
(Invalidità	477	550.367.550	13.882.212.400	29.103.200
) Superstiti	4.781	5.159.405.185	93.217.473.335	19.497.500
Complesso	10.690	21.053.039.215	322.312.887.315	30.150.900
1997) Vecchiaia	5.441	19.046.435.455	229.572.598.705	42.193.089
(Invalidità	458	632.027.045	14.288.793.545	31.198.239
) Superstiti	4.772	4.796.332.455	96.836.096.855	20.292.560
Complesso	10.671	24.474.794.955	340.697.489.105	31.927.419

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIBUTI (1)	PREST/NI	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI	RAPPORTO CONT/BUTI PREST/NI
			(in miliardi di lire)			
1993	13.000	11.102	147	49	1,13	3,00
1994	13.100	10.980	156	42	1,17	3,71
1995	13.500	10.818	161	30	1,19	5,36
1996	13.400	10.690	178	52	1,25	3,44
1997	12.900	10.671	115	102	1,21	1,13

(1) Comprendono le quote di partecipazione degli iscritti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano nel complesso a 5.345 milioni.

L'importo è stato attribuito al Fondo secondo i criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere e dei servizi dell'INPS; l'importo viene analizzato in modo disaggregato nei prospetti seguenti.